

Risposte alle richieste di chiarimento

APPALTO INTEGRATO PARCHEGGIO VIA VANNUCCHI

C.I.G. 7881557297
CUP D58J18000150007

Richiesta chiarimento:

81) con riferimento al punto 17.2.2 del Disciplinare di gara, preso atto che per la determinazione dei coefficienti degli elementi di natura quantitativa verrà applicato il metodo di interpolazione lineare, come da lettera b) dell'All. G del DPR 207/2010, si chiede di specificare quale formule saranno utilizzate al riguardo, sia con riferimento all'importo complessivo offerto, sia con riferimento al tempo di esecuzione dei lavori (ad esempio se saranno utilizzate formule del tipo $P_i = (R_i/R_{max}) * 20$ al riguardo dell'importo complessivo dell'appalto e $P_i = (R_i/R_{max}) * 15$ al riguardo del tempo di esecuzione dei lavori, dove, con riferimento ad esempio alla prima formula:

P_i è il punteggio assegnato all'offerta i -esima;

R_i è il ribasso dell'offerta i -esima;

R_{max} è il ribasso massimo offerto

82) Si chiede altresì di specificare se per determinare i punteggi degli elementi di natura quantitativa, in tali formule verranno considerati i valori dei ribassi offerti o i valori rispettivamente degli importi e dei tempi di esecuzione offerti in valore assoluto.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 81:

81) Si conferma, posto che la formula indicata nella richiesta di chiarimento è di fatto aderente a quella invalsa nella prassi e nella letteratura in materia; si specifica che nella presente gara sarà in particolare applicata la formula:

$V_{ai} = R_{ai} / R_{max}$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1,

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a",

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente,

come anche indicata nelle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 82:

82) Verranno considerati i ribassi offerti rispettivamente per gli importi e i tempi di esecuzione, determinati in valore assoluto e non in percentuale. Resta in ogni caso fermo che, come indicato nel relativo modulo di gara, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, nonché, in caso di discordanza tra il relativo ribasso in percentuale e la conseguente indicazione del prezzo offerto, prevarrà l'offerta più conveniente per la scrivente stazione appaltante (in tal senso anche la sentenza del C.G.A.R.S. n. 978 del 04/12/2018).